

**Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca
«Accademia Romanistica Costantiniana»
dell'Università degli Studi di Perugia**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Ricerca denominato «Accademia Romanistica Costantiniana» dell'Università degli Studi di Perugia - di seguito denominato Centro - nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto (art. 47) e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 2

Sede

1. Il Centro, già istituito il 12 giugno 1973 con D.R. n. 338, ha sede legale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia che renderà disponibili gli spazi, il personale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività di ricerca del Centro.
2. Il Centro riconosce all'originaria sede nel Palazzo Civico di Spello, conferita in uso perpetuo dal Comune, il ruolo di sede onorifica.

Art. 3

Finalità

Il Centro promuove la ricerca in chiave storico e giuridica sull'età tardoantica:

- a) organizzando tavole rotonde, convegni internazionali e realizzando incontri scientifici;
- b) curando la pubblicazione di studi, al fine di offrire una rassegna scientifica continuamente aggiornata degli indirizzi dottrinari più recenti e un approfondimento costante delle conoscenze sul diritto e sulla società del tardo impero;
- c) dando impulso a progetti scientifici, anche in collaborazione con altre istituzioni di ricerca, e curandone la divulgazione;
- d) istituendo, su indicazione del Consiglio, borse di studio e premi per lavori scientifici sul diritto o sulla storia della tarda antichità romana.

Art. 4

Organi del Centro

1. Sono organi necessari del Centro: il Consiglio e il Direttore.
2. È costituito altresì un Comitato scientifico.

Art. 5

Il Consiglio - composizione e funzioni

1. Il Consiglio del Centro è composto da n. 3 docenti, di cui n. 2 afferenti al settore scientifico disciplinare IUS/18 e n. 1 afferente al settore scientifico disciplinare L-Ant/ 03, eletti rispettivamente dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e dal Consiglio di Dipartimento di Lettere - Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne. Del Consiglio fanno parte di diritto il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia o un suo delegato e Il Sindaco del Comune di Spello o un suo delegato.
2. I membri elettivi del Consiglio durano in carica un biennio accademico.
3. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento scientifico e controllo del Centro e in particolare:
 - a) definisce e programma le attività del Centro;
 - b) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
 - c) formula al Dipartimento di riferimento la proposta di budget;
 - d) approva una relazione da presentare annualmente agli organi dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
 - e) approva ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo art. 9 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
 - f) delibera sulle istanze di partecipazione alle attività del Centro da parte di docenti appartenenti a Dipartimenti dell'Università degli Studi di Perugia non afferenti al Centro, nonché sulle istanze di studiosi di altri Atenei, enti, imprese, istituzioni previa autorizzazione degli enti di appartenenza, ove da questi prevista;
 - g) approva le proposte di convenzioni con soggetti esterni pubblici o privati, da trasmettere per l'approvazione ai Consigli dei Dipartimenti coinvolti;
 - h) delibera ed esprime pareri su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto o dai regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Direttore.
5. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.
6. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78,79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo – disposizioni comuni sul funzionamento degli organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).
7. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni non afferenti al Centro su invito del Direttore.

Art. 6

Il Direttore

1. Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio al proprio interno, tra i professori di prima fascia ed è nominato con Decreto del Rettore. Nel caso di indisponibilità dei professori di prima fascia oppure di mancato raggiungimento della maggioranza prevista, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia.
2. Il Direttore resta in carica due anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.
3. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina per la gestione ordinaria il Decano dei professori del Consiglio. Il Direttore neo nominato resta in carica per la restante parte del biennio accademico.
4. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
 - c) presenta per l'approvazione al Consiglio una relazione annuale sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro, da trasmettere agli organi dell'Ateneo (Dipartimenti afferenti, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) per la relativa valutazione;
 - d) presenta per l'approvazione ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo art. 9 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
 - e) tiene aggiornato l'elenco dei docenti aderenti al Centro;
 - f) adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano indifferibili e urgenti da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

5. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo aderenti al Centro, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore designante.

Art. 7

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico di cui al precedente art. 4, comma 2 è composto dal Direttore del Centro e da studiosi italiani e stranieri della tarda antichità romana, nominati dal Consiglio su proposta del Direttore. Del Comitato fanno parte di diritto i Presidenti o i Direttori di associazioni ed enti di ricerca pubblici e privati con cui il Centro stipuli apposita convenzione.
2. I membri sono nominati per un biennio accademico e il loro incarico può essere rinnovato.
3. Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore del Centro.
4. Il Comitato scientifico fornisce pareri sulle questioni sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio inerenti le attività di cui all'art. 3. Il Comitato inoltre propone al Consiglio tematiche di Convegni, Tavole rotonde, incontri scientifici e progetti di ricerca.

Art. 8

Nuove adesioni e recessi

1. La richiesta di adesione al Centro avanzata da un nuovo Dipartimento deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti già aderenti su proposta del Consiglio del Centro. Le relative delibere di approvazione, corredate dagli elementi richiesti dall'art. 47 dello Statuto, nonché dalle eventuali modifiche dell'assetto del Centro derivanti dall'adesione di un nuovo Dipartimento, devono essere sottoposte all'approvazione degli Organi di Ateneo secondo quanto previsto dal medesimo art. 47.
2. Il Dipartimento che intende recedere dal Centro deve comunicarlo per iscritto al Consiglio del Centro medesimo ai fini della relativa presa d'atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni conseguenti al recesso nonché quelle relative ai locali e/o ai beni del Centro eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento che recede.

Art. 9

Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta a valutazione triennale ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Direttore del Centro, ai fini della valutazione di cui al comma 1, al termine di ogni triennio di attività, trasmette ai Dipartimenti aderenti, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione che esprimono parere, la relazione approvata dal Consiglio del Centro inerente i risultati scientifici e di gestione conseguiti.
3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i prescritti pareri, delibera in ordine alla valutazione e, nel caso di valutazione negativa, il Centro viene disattivato con la medesima delibera ai sensi del successivo art. 10.

Art. 10

Disattivazione

Il Centro può essere disattivato, fermo restando il caso di valutazione negativa, su proposta del Consiglio, deliberata con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e sentiti i Dipartimenti aderenti al Centro.

Art. 11

Gestione amministrativa e contabile e risorse

1. Il funzionamento del Centro è assicurato da risorse finanziarie esterne, reperite per le attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ed eventualmente dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Lettere.
2. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza è responsabile della gestione amministrativa del Centro garantendo il rispetto del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.

Art. 12

Modifiche del Regolamento di funzionamento del Centro

Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Consiglio con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti e dovranno essere approvate dai competenti organi di Ateneo.

Art. 13

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ateneo.